

Applicabilità dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie in sede di legittimità.

di *Gloria Bordanzi*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 8 GIUGNO 2018 (UD. 4 MAGGIO 2018), N.26285.
PRESIDENTE MOGINI, RELATORE CORBO

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha lapidariamente stabilito il principio di diritto secondo cui la causa di estinzione del reato di cui all'art.162 *ter* c.p. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano già state eseguite nel corso del giudizio di merito.

La Suprema Corte ha ammesso la possibilità di riconoscere l'estinzione del reato anche in sede di giudizio di legittimità, quando possano trarsi elementi di convincimento dalle risultanze delle attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito e trasfuse nella relativa decisione, come nel caso in cui sia riconosciuta l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno prima del giudizio, a norma dell'art. 62, c.1, n. 6, c.p.

Nel caso in esame la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha ritenuto l'imputato colpevole dei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (riqualificando l'originaria condotta posta in essere in danno di una persona offesa e ritenuta estorsione), riducendo la pena ad un anno di reclusione, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art.62, c.1, n.6 c.p.

In sede di ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciava violazione di legge, in relazione agli artt.1, c.2 L. 23 giugno 2017, n.103 e 162 *ter* c.p., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie. Si deduceva che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p., fosse applicabile perché sussistevano tutti i requisiti richiesti da detta disposizione:

- l'imputato prima dell'apertura del dibattimento, aveva inviato, mediante raccomandata, una lettera di scuse alle persone offese per le modalità con cui aveva richiesto il credito vantato nei loro confronti;
- l'imputato, inoltre, aveva offerto la compensazione del credito, nonché due assegni circolari di importo di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali arrecati;

- una persona offesa, durante il suo esame testimoniale, aveva dichiarato di accettare in proprio e per il proprio compagno, che rivestiva il ruolo dell'altra persona offesa, le scuse, i due assegni circolari e la compensazione del credito, a titolo di risarcimento del danno;
- il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è punibile a querela della persona offesa.

La Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha ritenuto fondato il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per condotte riparatorie.

La Suprema Corte ha affrontato due questioni:

- la prima riguardante l'applicabilità della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all'art.162 *ter* c.p., anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore di tale disciplina;
- la seconda riguardante le modalità attraverso le quali detto istituto possa trovare attuazione nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

In merito alla prima questione la Corte di Cassazione ha affermato che la causa di estinzione del reato di cui all'art.162 *ter* c.p. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano già state eseguite nel corso del giudizio di merito, ritenendo ravvisabili in tal senso sia specifiche indicazioni normative, sia ragioni di carattere sistematico.

Sotto il profilo del dato normativo sono significative le enunciazioni testuali di cui ai commi 2 e 3 della L. n.103/17. Il comma 2 stabilisce: *«le disposizioni dell'art. 162 ter c.p., introdotto dal c.1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»*. Il comma 3, primo periodo, poi, statuisce: *«l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'art.162 ter c.p., introdotto dal c.1»*.

La disposizione di cui al comma 2, siccome prevede l'applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art.162 *ter* c.p. *«anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»*, non può non riferirsi anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Né un ostacolo dirimente, di ordine sistematico, è ravvisabile nella previsione, contenuta nell'art.162 *ter* c.p., secondo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione del reato, debbano essere *«sentite le parti e la persona offesa»*, in quanto l'attività in questione sarebbe incompatibile con il giudizio di cassazione.

Infatti, in merito alla seconda questione riguardante le modalità attraverso le quali la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere applicata nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, e, quindi, quale sia il significato da attribuire all'inciso normativo «*sentite le parti e la persona offesa*» in relazione ai processi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della L. n.103/17, la Suprema Corte ha evidenziato che l'audizione delle parti e della persona offesa, pur non costituendo un mezzo di prova, è, nella fase anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento un adempimento di notevole utilità ai fini della valutazione sulla congruità dei risarcimenti e sull'eliminazione, «*ove possibile*», delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Invece, nei «*processi in corso*» l'audizione potrebbe essere del tutto superflua perché già effettuata in modo utile ai fini degli accertamenti in ordine all'avvenuta riparazione del danno ed alla avvenuta eliminazione, «*ove possibile*», delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

La Suprema Corte ha, pertanto, affermato che nei processi pendenti in una fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n.103/17, le esigenze sottese alla previsione dell'audizione delle parti e della persona offesa, e che attengono alla valutazione della congruità dei risarcimenti e dell'eliminazione, «*ove possibile*», delle conseguenze dannose o pericolose del reato, possono ritenersi soddisfatte in considerazione delle attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito.

Alla luce dei principi giuridici sopraddetti, la Corte di Cassazione ha rilevato, nella vicenda in esame, la sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all'art.162 *ter* c.p., dato che le attività istruttorie precedentemente compiute consentono di ritenere – anche senza procedere ad un'ulteriore audizione delle parti e della persona offesa - che l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dai reati per i quali si procede e che non residuino conseguenze dannose o pericolose di questi.